

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

4^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1993

Presidenza del Presidente **MARINUCCI MARIANI**

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
CONDORELLI (DC)	5
DE LORENZO, ministro della sanità	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Condorelli. Ne do lettura:

CONDORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 4, comma 7, ha stabilito l'incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì la cessazione delle situazioni di incompatibilità entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge;

che la stessa legge n. 412 del 1991 prevede la compatibilità dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale con il rapporto unico di impiego, purchè svolta fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

considerato che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in applicazione di tale ultimo principio, all'articolo 4, comma 10, ha previsto all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche la riserva di spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria, stabilendo altresì che, in caso di impossibilità di assicurare tali spazi, questi siano reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante convenzioni con case di cura o altre strutture sanitarie pubbliche o private;

rilevato:

che, ove tale normativa si interpretasse nel senso che si debba comunque attendere lo spirare del termine di centoventi giorni, nonostante l'immediata, accertata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione, per l'autorizzazione a stipulare le predette convenzioni, si vanificherebbe del tutto, per almeno quattro mesi, il diritto del sanitario di svolgere libera attività professionale, pure esplicitamente garantito dalla citata legge n. 412 del 1991 e dallo stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, nonchè il diritto del cittadino all'assistenza sanitaria;

che l'attuale situazione di confusione e di incertezza in cui versano molte USL in relazione all'applicazione della nuova normativa potrebbe effettivamente determinare una distorta interpretazione delle disposizioni in questione, eludendo di fatto l'applicazione di precise norme di legge e creando conseguentemente le premesse di una forte conflittualità e di un consistente contenzioso in sede giudiziaria,

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro della sanità non ritenga necessaria l'emanazione di una circolare esplicativa o di altra misura da lui ritenuta congrua, con la quale si chiarisca che laddove si constati l'assoluta impossibilità di assicurare gli spazi per la libera professione devono essere autorizzate le convenzioni con case di cura o altre strutture sanitarie pubbliche o private, senza aspettare i centoventi giorni, affinché sia garantita la corretta applicazione della normativa vigente in materia e non risulti vanificato il diritto del sanitario allo svolgimento della libera professione e quello del cittadino all'assistenza sanitaria.

(3-00376)

DE LORENZO, *ministro della sanità*. Vorrei dare una risposta chiara ed inequivocabile a quanto richiesto dal senatore Condorelli nella sua interrogazione in riferimento all'applicazione della normativa vigente in materia di compatibilità dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale con il rapporto unico di impiego, normativa peraltro già di per sé chiara nella legge.

Oltre a considerare la previsione del rapporto unico di impiego, che certamente deve essere rispettata integralmente nei termini stabiliti dalla legge, il Governo ritiene che si debba assicurare a tutti i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale la possibilità di svolgere la libera professione nelle strutture pubbliche.

Se così non fosse, ci troveremmo di fronte all'impossibilità di garantire l'attuazione di una parte importante della legge. Infatti, da un lato si sancisce l'obbligo inequivocabile del rapporto unico di lavoro e quindi si prevedono le situazioni di incompatibilità, dall'altro si prevede con chiarezza la possibilità per i medici dipendenti pubblici di svolgere attività libero-professionale nella struttura pubblica, e questo è ribadito anche nel decreto legislativo.

Il senatore Condorelli pone un problema che in realtà a noi sembra obiettivamente del tutto chiarito nella stessa legge n. 412 del 1991; cioè riteniamo chiaro che il diritto del sanitario allo svolgimento della libera professione deve essere garantito.

Quindi, sulla base di tale norma principale, nel decreto legislativo è stata introdotta la previsione di un meccanismo per non creare una sorta di «gabbia» per il medico pubblico dipendente - poichè non era certo questa l'intenzione del legislatore - per cui questo avrebbe dovuto subire il rapporto unico di lavoro e quindi l'incompatibilità senza poter svolgere la libera attività nella struttura pubblica. Questo penalizzerebbe non tanto coloro che, avendo ormai raggiunto le vette più alte della notorietà per l'elevato livello di competenza e professionalità acquisito, hanno comunque la possibilità di esercitare la libera professione negli studi privati, quanto quei medici professionisti che, pur competenti, non hanno ancora raggiunto quei livelli, per cui non avrebbero spazio per svolgere attività professionale nelle strutture private o nei propri studi e quindi sarebbero penalizzati dall'impedimento di svolgere la loro attività nell'ambito delle strutture pubbliche.

Ritengo che sia giusto il quesito posto dal senatore Condorelli, al quale vorrei dare una risposta chiara, in particolare per quanto riguarda la previsione contenuta nel decreto, in cui non si è voluto in alcun

modo considerare una forma di penalizzazione il ricorso al rapporto unico di lavoro: si è voluto invece trovare un modo per potenziare il servizio pubblico e per evitare conflitti di interesse tra pubblico e privato convenzionato.

Quindi, la norma è stata correttamente interpretata. Il Governo si è dimostrato sensibile all'esigenza di recepire alcuni elementi contenuti in osservazioni critiche emerse nel dibattito in questa Commissione per quanto concerne il problema del rapporto unico di lavoro e le difficoltà che derivano dalla sua applicazione con la previsione di una norma che però deve trovare attuazione in una fase di transizione certamente non facile, perchè, purtroppo, si inserisce nell'ambito di applicazione di più leggi, e quindi di una serie di altre scadenze, che comportano sacrifici seri per i cittadini; mi riferisco, ad esempio, all'attuazione di previsioni come quella riguardante i bollini, le tessere e le scelte da effettuare. Poi chiarirò anche questo punto poichè si tratta di una questione di rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini; vorrei tornare su tale aspetto per dimostrare, cifre alla mano, come effettivamente questi siano i termini del problema e come si voglia evitare in futuro il ripetersi di simili difficoltà. Occorre cambiare una cultura che difficilmente tende a modificarsi. Se il Presidente lo consente, vorrei in seguito fornire alcuni dati per maggior chiarezza.

Tornando alla questione posta dall'interrogazione del senatore Condorelli, si deve affrontare - lo ribadisco - il problema derivante dall'intreccio di più leggi la cui attuazione è contestuale; anche se questo non era nelle intenzioni nè del Governo nè del legislatore, è successo. Mi riferisco a provvedimenti come il decreto concernente il contenimento della spesa sanitaria del 14 novembre scorso, la legge n. 412 del 1991, che stabilisce il rapporto unico di lavoro e quindi un anno di tempo per le regioni per disciplinare il servizio ed evitare ai cittadini l'obbligo di effettuare la scelta del medico in poco tempo. Ci troviamo di fronte ad un'altra difficoltà per i cittadini, i quali hanno saputo dell'opzione effettuata solo alla fine dell'anno, quando vi era un anno di tempo per predisporre quanto necessario. Non occorre alcuna interpretazione della legge; peraltro alcuni enti vi avevano dato applicazione già da giugno. La legge è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e quindi è entrata in vigore; le regioni avrebbero dovuto quindi prevedere la programmazione di forme di applicazione adeguate di una legge che richiedeva vari passaggi. Vi è stato anche l'intreccio di tutte quelle questioni derivanti dal rapporto unico di lavoro, problemi che nella stesura del decreto legislativo abbiamo cercato di tenere presenti per alleggerire la portata di talune conseguenze proprio alla luce delle richieste avanzate da questa Commissione.

Abbiamo ritenuto di dover garantire ai medici dipendenti la possibilità di svolgere libera attività professionale, e quindi si è resa necessaria una norma per prevedere che tale possibilità sia assicurata da subito al medico poichè è un diritto sancito dalla legge, quindi non è necessario aspettare per poter svolgere attività libero-professionale poichè - ripeto - questo è un diritto che deve essere garantito. Naturalmente, l'amministratore straordinario, laddove sapeva che non vi era possibilità di espletamento di attività libero-professionale all'interno delle strutture pubbliche, da tempo avrebbe dovuto attivarsi

per arrivare a convenzioni con strutture private; avrebbe dovuto utilizzare i 120 giorni previsti per assicurare l'esercizio di tale diritto. Qualche equivoco evidentemente si è creato nell'interpretazione della norma da parte degli amministratori straordinari, come del resto dimostra la presentazione dell'interrogazione da parte del senatore Condorelli, per cui abbiamo ritenuto di rispondere positivamente al quesito posto, considerando corretta l'interpretazione data alla norma. Il senatore Condorelli ha ragione.

Faccio presente alla Commissione che il Ministero della sanità ha già predisposto una circolare per chiarire ciò che comunque è già ovvio; questa circolare sarà diramata alle regioni, ma prima di farlo volevo darne comunicazione alla Commissione. In tale circolare - lo ribadisco - la questione è chiarita nel senso auspicato dal senatore Condorelli nella sua interrogazione. L'obiettivo del Governo - ma credo di tutti - non deve essere certo quello di contestare il rapporto unico di lavoro per dimostrare che così è inapplicabile, per cui si dovrebbe rinviare la questione per modificare la previsione, conoscendo le difficoltà che vi sono; l'obiettivo del Governo deve essere l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei diritti di tutti.

Siccome questo è un diritto sancito con molta chiarezza nella legge n. 412 e poi nel decreto legislativo, abbiamo ritenuto opportuno, per venire incontro a quegli obiettivi che sono sfuggiti, predisporre un testo di chiarimento sotto forma di circolare.

CONDORELLI. Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto e ringrazio il Ministro per la sollecitudine con cui ha voluto rispondere a questa interrogazione. In realtà erano sorti degli equivoci sull'interpretazione; anche gli organi regionali erano incerti per cui molti medici mi hanno chiesto delle spiegazioni in merito.

Pertanto, ho ritenuto opportuno presentare al Ministro questa interrogazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA

